

OGGETTO: Approvazione aliquota TASI anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille;

- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- ai sensi del comma 677 per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura parziale della spesa la TASI è diretta, esplicitando inoltre il dettaglio dei costi previsti nell'anno 2015

Servizi	Costi
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 33.000,00
Spese manutenzione strade e verde pubblico (q.ta parte non finanziata da altre entrate specifiche, quali sanzioni CDS, ect.)	€ 19.608,00
Spesa manutenzione fabbricati	€ 15.000,00

Valutato che al fine di assicurare la copertura finanziaria parziale delle spese correnti dei servizi sopraelencati risulta necessario procedere alla fissazione per l'anno 2015 della aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;

Ritenuto inoltre necessario, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a fronte delle minori entrate conseguenti alla modifica della disciplina I.M.U.(abolizione I.M.U. sull'abitazione principale) ed alla riduzione delle risorse a valere sul fondo di solidarietà comunale, non applicare detrazioni;

Visto il *Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – parte II – Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 Luglio 2015 ;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'allegato parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) relativa all'anno 2015 :

- 2.50 per mille quale aliquota per gli immobili di categoria da A/2 a A/7 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell'art. 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011;

- Nessuna detrazione applicata;

- Azzeramento dell'imposta su altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati rurali e terreni agricoli;

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

3. di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sulla stessa, l'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata con il presente atto, deve essere corrisposto dall'occupante l'unità immobiliare nella misura del 10%;

4. di dare atto che l'aliquota del 2,5 per mille, come stabilita nella presente deliberazione, si applica alle abitazioni principali, come definite dall'art. 13, comma 2 del Decreto Monti, vale a dire soltanto l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi	Costi
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 33.000,00
Spese manutenzione strade e verde pubblico (q.ta parte non finanziata da altre entrate specifiche, quali sanzioni CDS, etc.)	€ 19.608,00
Spesa manutenzione fabbricati	€ 15.000,00

Grado di copertura della spesa stimato = 56 %

6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, per quanto in premessa;

8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to : FALBO Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , li _____

Il Segretario Comunale
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Città , li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- Si certifica che il 27-lug-2015 la sujestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Li, 27-lug-2015

Il Segretario Comunale
MAGGIORI Dott. Gabriele